



Il Presidente della Giunta Regionale

Oggetto: L.R. 17.12.1997, n. 143 e s.m.i. – L.R. 09.07.2016 n. 20 e s.m.i. – D.P.G.R. n. 42 del 20.06.2017 – Commissario ex Comunità Montana “Alto Sangro” – Cessazione incarico e nuova nomina.

VISTA la Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 143, recante “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni” e, in particolare, gli articoli 15 *bis* e seguenti introdotti dall’articolo 3 della L.R. 09.01.2013, n. 1;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 15 *bis* della Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., rubricato “Riassetto di enti del territorio montano”, “La Regione Abruzzo, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della stessa, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, procede al complessivo riassetto degli enti operanti nel territorio montano contestualmente promuovendo la costituzione di unioni tra i Comuni montani”;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 15 *ter*, comma 1, della predetta L.R. così come modificato dalla L.R. 24.04.2013, n. 10 “(...) i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15.09.2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali”;

RICHIAMATO l’articolo 15 *quiquies*, comma 1, della Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., secondo cui “Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all’articolo 15 *ter*, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse”;

RICHIAMATI altresì, i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 15 *quiquies*, della suddetta legge regionale, che dispongono:

- “5. Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successivi, ivi compresi quelli relativi al personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008”;

- “6. Il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali”;

- “7. Entro 60 giorni dall’insediamento, ciascun Commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure”;

- “8. Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali ivi indicate”;

- “9. Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa e ne dichiara l’estinzione”;

RICHIAMATA la L.R. n. 20 del 09 luglio 2016 e s.m.i. secondo cui i Commissari liquidatori, dall’entrata in vigore della legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari e hanno, secondo l’art. 1 commi 4 e 5, i seguenti compiti:

- “4. I Commissari straordinari predispongono il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di cui all'articolo 15-*quinquies*, comma 9, della L.R. 143/1997 entro e non oltre il termine del 30 giugno 2024”;

- “5. I Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono da detta carica alla data del 31 dicembre 2024”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 80 del 11.11.2013 con il quale è stata soppressa la Comunità Montana “Alto Sangro”;

ATTESO che di tale Comunità Montana facevano parte i Comuni di: Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccaraso, Scontrone e Villetta Barrea;

VISTA la nota a firma congiunta del Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio e del Componente la Giunta Roberto Santangelo (Prot. Segr. n. 25/PE del 27.08.2024 - prot. RA 0337694/24 del 27.08.2024) con la quale si indica, quale nuovo Commissario straordinario della Comunità Montana “Alto Sangro” con sede a Castel di Sangro (AQ), il dott. Marco Polidoro (che ha all’uopo provveduto a rilasciare, circa l’assenza di cause ostative alla nomina, la dichiarazione di cui al D.Lgs. 235/2012 e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013) in sostituzione del Commissario Umberto Murolo (nominato con D.P.G.R. n. 42 del 20.06.2017) il quale, con nota del 29.05.2024 (prot. RA 0222476 del 30.05.2024), ha rassegnato le proprie dimissioni con la precisazione di continuare a garantire la gestione della suddetta Comunità Montana fino alla nuova nomina commissariale;

RITENUTO pertanto opportuno far decorrere l’incarico del nuovo Commissario dalla data di approvazione del presente decreto e dalla medesima data far cessare l’incarico al precedente Commissario;

PRECISATO che il nominando Commissario è incaricato di portare a compimento tutte le attività previste dal citato art. 15 *quinquies* della L.R. 143/1997 e dall’art. 1 della L.R. 20/2016 facendo capo ai Dipartimenti regionali competenti di cui allo stesso articolo, predisponendo ed attivando tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi degli enti subentranti ed

assicurando la massima collaborazione con i Dipartimenti regionali competenti a svolgere e completare il procedimento di perfezionamento del piano di liquidazione;

ATTESO che in tale attività il Commissario avrà quale obiettivo prioritario quello di favorire la costituzione di Unioni Montane fra i Comuni alla stessa appartenuti;

CONFERMATO, che il Commissario assicura l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire la regolare continuità amministrativa fino all'adozione del decreto di estinzione della ex Comunità Montana "Alto Sangro" soppressa con Decreto del Presidente della Giunta n. 80 del 11.11.2013;

ACQUISITA dalla Procura della Repubblica di L'Aquila la certificazione di Marco Polidoro inerente il Casellario Giudiziale nonché i Carichi Pendenti (prot. RA 0339002/24 del 28.08.2024);

ACQUISITA, altresì, l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico di Commissario Straordinario della Comunità Montana "Alto Sangro" rilasciata dal Consiglio Regionale – Direzione Attività Amministrativa – Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane – Ufficio Giuridico ed Economico del Personale (prot. n. 0008234/2024 del 30.08.2024 – prot. RA 0342017/24 del 30.08.2024);

DATO ATTO

- che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
- che può essere pubblicato integralmente in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16 giugno 2022, n. 10 così come modificato dall'art. 2 comma 5 della L.R. 03 novembre 2022, n. 29 e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 03.03.2022;

DATO ATTO, infine, che il Direttore regionale del Dipartimento Presidenza ha espresso parere favorevole ai sensi della legge regionale n. 77/99;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

Articolo 1

Nomina nuovo Commissario e cessazione incarico precedente

Al fine di pervenire alla definizione dei rapporti successivi tra la Comunità Montana "Alto Sangro" ed i Comuni facenti parte della medesima o Unioni di Comuni costituiti fra gli stessi ed al fine di pervenire al perfezionamento del piano di liquidazione, è nominato Commissario, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, il Dott. Marco Polidoro. Dalla medesima data cessa l'incarico conferito, con il D.P.G.R. n. 42 del 20.06.2017, al Commissario Umberto Murolo.

Articolo 2

Competenze del Commissario

Il nominando Commissario è incaricato di portare a compimento tutte le attività necessarie per la definizione dei rapporti successivi, predisponendo ed attivando tutte le modalità idonee al fine di

garantire la più rapida successione negli stessi degli enti subentranti ed assicurando la massima collaborazione con i Dipartimenti regionali competenti, ai sensi dell'art. 15 *quinquies* della L.R. 143/1997, a svolgere e completare il procedimento di perfezionamento del piano di liquidazione.

In tale attività il Commissario avrà quale obiettivo prioritario quello di favorire la costituzione di Unioni Montane fra i Comuni alla stessa appartenuti.

Il Commissario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale del personale della soppressa predetta Comunità Montana.

Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso e sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'espletamento dello stesso che faranno carico sul bilancio della liquidazione.

Articolo 3

Estinzione

Il Presidente della Giunta Regionale, con successivo decreto, approva, su proposta delle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione.

Articolo 4

Trasmissione

Il presente Decreto è trasmesso, a cura del Servizio "Riforme Istituzionali e Territoriali" del Dipartimento Presidenza, al Dott. Marco Polidoro, all'Ing. Umberto Murolo e ai legali rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo.

Lo stesso Decreto è altresì comunicato, a cura del Servizio "Riforme Istituzionali e Territoriali" del Dipartimento Presidenza, ai Dipartimenti regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro e al Servizio Autonomo Avvocatura Regionale.

Articolo 5

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato integralmente sul *Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (B.u.r.a.t.)*.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio
Riforme Istituzionali e Territoriali
Antonio Forese
(Assente)

La Direttrice del Dipartimento
Presidenza
Emanuela Grimaldi

Il Componente della
Giunta Regionale
Roberto Santangelo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Marco Marsilio